

**PARTE SECONDA – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO****Art. n. 1 – Oggetto del servizio**

L'appalto ha per oggetto i servizi manutentivi ordinari e straordinari per i veicoli a motore o assimilabili, di proprietà o in uso dell'ATS di Bergamo – ambito territoriale di Trescore Balneario (elencati nell'Allegato 1 al presente Capitolato Speciale d'Appalto), indirizzi dettagliati nella Tabella sotto riportata:

Sede	Sedi territoriali	n. auto proprietà	n. auto noleggio (solo lavaggio)
Trescore Balneario Via Ospedale, 40	- Via Ospedale, 40 - Trescore - Viale della Libertà, 37 – Sarnico; - Piazza Bonomelli, 8 – Lovere; - Piazza della Pieve, 2 – Casazza; - Via Paderno, 40 – Seriate.	13	4

L'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 100.000,00**, di cui **€ 20.298,56** riferiti ai costi della manodopera e **€ 0,00** riferiti agli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti al ribasso, di seguito dettagliati:

n.	Descrizione servizio	CPV
1	Servizi manutentivi ordinari e straordinari per i veicoli a motore o assimilabili, di proprietà o in uso dell'ATS di Bergamo – ambito territoriale di Trescore Balneario	50111000-6 - Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e di manutenzione
A. Importo a base d'asta Iva esclusa		€ 79.701,44
B. Costi della manodopera Iva esclusa		€ 20.298,56
C. Oneri per la sicurezza da Interferenze non soggetti a ribasso (ex art. 26 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)		€ 0,00
A) + B) + C) Importo complessivo Iva esclusa		€ 100.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 20.298,56, calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- contratto collettivo applicato: personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati / multiservizi, codice CNEL è K511;
- livello di inquadramento: 3° livello, la cui declaratoria prevede la figura di meccanico qualificato. È stato mantenuto questo inquadramento per tutti i lavoratori addetti alle attività dedotte in gara;



- le attività, indicandole in maniera non esaustiva, sono quelle di lavaggio, manutenzione meccanica, manutenzione della carrozzeria, manutenzione dell'elettrauto, manutenzione del gommista, e tutte le attività correlate. Sono incluse sia le manutenzioni ordinarie che quelle straordinarie;
- il costo di eventuali coordinatori dei servizi non è stato stimato, in quanto appannaggio delle scelte inerenti alle modalità organizzative dei singoli partecipanti.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché le prestazioni del servizio verranno espletate in luoghi esterni all'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall' art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Ricompreso nell'importo negoziabile a base d'asta, relativo alle prestazioni addebitabili a tariffa, è compreso il costo della manodopera relativo alle lavorazioni inerenti, e stimato come segue: nella quantificazione dell'importo di manodopera sono state ricomprese tutte le lavorazioni che riguardano l'oggetto del contratto, anche quelle per le quali verrà richiesta una quantificazione "a prestazione".

I suddetti importi sono da intendersi meramente indicativi, in quanto l'ATS si riserva la facoltà di trasferire le vetture all'interno dell'ambito territoriale in base alle proprie esigenze. In questo caso l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. Inoltre, i suddetti importi non vincolano l'ATS nel caso di riduzione del numero di automezzi, dovute a rottamazione e nell'ipotesi di mutamenti di carattere amministrativo e organizzativo per eventuali nuovi assetti dell'ATS.

Art. n. 2 – Durata del contratto, opzioni ex art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **48 (quarantotto) mesi**, decorrenti dalla data che verrà indicata sul contratto, presumibilmente fissata alla data del 01.07.2024.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 19 del presente CSA e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall'Amministrazione interessata.

Revisione dei prezzi



Nel periodo di vigenza del contratto potrà essere applicata la **revisione dei prezzi** secondo quanto disposto nel presente articolo.

L'importo stimato per tale modifica è pari a **€ 15.000,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza.

La revisione sarà consentita con le seguenti modalità:

- entro il limite percentuale massimo del 15% rispetto al valore del contratto;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- il RUP, supportato dal DEC (ove presente), entro 60 giorni dalla ricezione della PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario;
- il termine di 60 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
- nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA o altri indici compatibili con la natura contrattuale), di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulla base dell'indice/prezzario considerato, i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore, ad esempio, alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (cd. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto e potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna delle annualità interessate dal contratto.



Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Opzione di proroga del contratto

L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 25.000,00** al netto di Iva.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei limiti del 23 % del valore.

L'importo stimato per tale modifica è pari a **€ 23.000,00** al netto di IVA.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, è pari ad **€ 183.000,00** (Iva esclusa).

OPZIONI	Importo Iva esclusa
Proroga 12 mesi	€ 25.000,00
Opzione art 120 comma 1 lett. a) 23%	€ 23.000,00
Revisione prezzi	€ 15.000,00
Opzione quinto d'obbligo	€ 20.000,00
TOTALI	€ 83.000,00

BASE D'ASTA	A. Importo negoziabile	€ 79.701,44
	B. Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti al ribasso	€ 0,00
	C. Costi della manodopera	€ 20.298,56
	D. Base d'asta totale (A+B+C)	€ 100.000,00



MODIFICHE CONTRATTUALI	E. Importo proroga 12 mesi art. 120 comma 10	€ 25.000,00
	F. Importo revisione prezzi art. 60	€ 15.000,00
	G. Importo opzione art. 120 comma 1 lett. a)	€ 23.000,00
	H. Opzione quinto d'obbligo	€ 20.000,00
Importo complessivo massimo stimato dell'appalto (D+E+F+G+H)		€ 183.000,00

Art. n. 3 – Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio comprende tutte le operazioni atte a garantire l'efficienza dei veicoli di proprietà dell'ATS di Bergamo – ambito di Trescore Balneario, in ogni momento, quali manutenzione ordinaria e straordinaria: comprendente tutte le operazioni di sostituzione o riparazioni di parti meccaniche, inclusi gli impianti a GPL/metano, elettriche, elettroniche compresi i liquidi e loro rabbocchi, nonché riparazione e/o sostituzione pneumatici, opere di carrozzeria, riparazione e sostituzione cristalli, nonché il servizio di rottamazione ed il lavaggio automezzi.

Per i veicoli a noleggio è richiesto solo il servizio di lavaggio auto (Allegato 1– Elenco auto Trescore Balneario).

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono le seguenti:

3.1 Manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi con carro attrezzi;

3.2 Manutenzione alle carrozzerie;

3.3 Fornitura e manutenzione pneumatici;

3.4 Rottamazione;

3.5 Lavaggio auto e Sanificazione certificata.

3.1 Manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi con carro attrezzi

• Riferimento dei lavori

I lavori potranno riferirsi a qualsiasi parte del veicolo che per convenzione si fa rientrare nei seguenti termini:

- lavori di assistenza tecnica sulle parti meccaniche: manutenzione, riparazione, sostituzione particolari di frizioni, motori, cambi velocità, sospensioni, etc.;
- lavori di assistenza tecnica sull'impiantistica elettrica: manutenzione, riparazione, sostituzione particolari degli impianti elettrici, cavi di collegamento fonte/utilizzazione, batterie, test diagnosi dell'impianto elettrico, etc.;
- lavori di assistenza tecnica sulle componenti elettromeccaniche: manutenzione, riparazione, sostituzione di particolari degli impianti di condizionamento, centraline elettriche, motorini avviamento etc.;



- lavori di assistenza sull'impianto frenante: manutenzione, riparazione, sostituzione di particolari dell'impianto frenante (pastiglie, dischi dei freni, etc.);
- manutenzione impianto metano o GPL: manutenzione, riparazione, sostituzione di particolari dell'impianto GPL o metano, manutenzione o sostituzioni bombole, etc. Tali interventi potranno riguardare sia la fornitura dei materiali necessari sia la relativa posa in opera. I lavori dovranno essere resi finiti e completi in ogni loro parte.

• **Revisione generale periodica dei veicoli a motore**

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla revisione generale periodica dei veicoli a motore di proprietà o in uso all'Amministrazione, come previsto dalla normativa vigente (D. Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 16/01/2000 e s.m.i. e Codice della Strada vigente) e contestualmente al controllo dell'emissione dei gas di scarico. Dovrà provvedere alla revisione e collaudo degli impianti e delle bombole delle vetture a metano o GPL.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, inoltre, ad effettuare i tagliandi delle vetture. Le scadenze chilometriche dei tagliandi dovranno essere segnalate al competente Servizio dell'ATS.

- Interventi di riparazione sulla meccanica e di riparazione/sostituzione componenti elettrici quali: centraline, motorini avviamento ecc.

Salvo diversa indicazione, la sostituzione del particolare da riparare deve essere eseguita nei seguenti casi, laddove la riparazione comporti:

- un maggior onere rispetto alla sostituzione;
- la perdita di affidabilità del mezzo.

• **Interventi di riparazione sull'impiantistica elettrica**

Gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte e devono garantire la perfetta efficienza del mezzo, ottenuta parametrando le tolleranze a quelle di "veicolo nuovo di fabbrica".

Ove le riparazioni comportino le sostituzioni di particolari elettrici, si prescrive che ciò avvenga senza interruzione di continuità dei collegamenti. L'aggiudicatario dovrà provvedere ad effettuare verifica dell'effettivo danneggiamento e valutare la sostituzione dell'intero cablaggio o provvedere alla sostituzione dei cavi dalla sorgente elettrica sino all'utilizzazione. In tal caso l'aggiudicatario si impegna a garantire per 6 (sei) mesi le parti sostituite, dalla data di consegna del mezzo.

A seguito di riparazioni sull'impiantistica elettrica che possano comportare problematiche all'impianto del mezzo in manutenzione, l'aggiudicatario dovrà dichiarare di aver effettuato un test di diagnosi sull'impianto elettrico con spese a proprio totale carico.



- **Interventi di riparazione sul motore, cambio velocità e/o frizione**

Gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte e devono garantire la perfetta efficienza del mezzo, ottenuta garantendo le tolleranze a quelle di "veicolo nuovo di fabbrica". Salvo diversa indicazione da parte dell'ATS, l'aggiudicatario è obbligato ad utilizzare esclusivamente ricambi originali nuovi o compatibili, a seconda delle indicazioni del DEC. In tal caso l'aggiudicatario si impegna a garantire per 6 (sei) mesi le parti sostituite dalla data di riconsegna del mezzo.

Eventuali parti del veicolo, smontate per effettuare le riparazioni, dovranno essere ripristinate a fine intervento, riportando il veicolo alle condizioni iniziali.

Qualora nel corso dell'intervento di manutenzione ordinato emergesse la necessità di eseguire dei lavori non richiesti, è necessaria l'immediata comunicazione, via posta elettronica, al DEC dell'ATS interessata che, nel caso lo ritenesse opportuno, provvederà ad autorizzare il nuovo intervento mediante l'autorizzazione di nuovo preventivo. Nulla sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di lavori e sostituzione di pezzi non preventivamente autorizzati.

Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali nuovi, per mezzi molto vetusti, l'aggiudicatario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione. Previa autorizzazione del DEC, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge. Nel caso in cui l'aggiudicatario proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, l'Amministrazione interessata si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi, se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dall'automezzo a cura e spese dell'aggiudicatario che sarà obbligato a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni prescritte.

- **Interventi di sostituzione del motore**

Si fa obbligo all'aggiudicatario di garantire per tutta la durata del contratto anche l'eventuale sostituzione del motore. La sostituzione dovrà avvenire con altro motore nuovo di fabbrica e originale.

Gli interventi devono essere eseguiti tenendo presente quanto previsto al successivo § "Caratteristiche dei materiali forniti".

Salvo diversa disposizione scritta dell'ATS è da escludersi qualsiasi fornitura di motori rigenerati o di rotazione.

- **Interventi di sostituzione del cambio velocità e/o frizione**



Per quanto riguarda gli interventi al presente punto si fa obbligo, all'aggiudicatario di garantirli per tutta la durata del contratto d'appalto, assicurando la completa efficienza del mezzo, parametrando le tolleranze a quelle di "veicolo nuovo di fabbrica".

Gli interventi devono essere eseguiti tenendo presente quanto previsto al successivo § "Caratteristiche dei materiali forniti".

• **Interventi di ricarica e/o riparazione del condizionatore**

Data la particolare attività cui sono destinati i mezzi dell'ATS, si fa obbligo di garantire, in particolare, le operazioni di manutenzione agli impianti di condizionamento e quindi gli interventi di ricarica del gas refrigerante per la taratura dei livelli e la sostituzione delle parti non più idonee, come tubi ad alta pressione, termostati etc.

Gli interventi devono essere eseguiti tenendo presente quanto previsto ai precedenti paragrafi "Interventi di riparazione sull'impiantistica elettrica", "Interventi di riparazione sul motore, cambio velocità e/o frizione" e al successivo § "Caratteristiche dei materiali forniti".

• **Interventi di riparazione su particolari interni**

Per quanto riguarda la riparazione dei particolari interni come leve cambio, scatole piantone, volante, leve comando fari, leve comando indicatori di direzione, pulsanti o pomelli etc., l'aggiudicatario dovrà assicurare la perfetta riproduzione o sostituzione dei particolari come a "mezzo nuovo" con particolare riferimento alla tipologia, composizione e colore degli originali.

Non sono consentite, fatto salvo specifica richiesta scritta dell'ATS, riparazioni il cui esito comporti una caratteristica cromatica o d'insieme diversa da quella originale tale da evidenziare la zona di riparazione.

Per quanto riguarda la riparazione degli impianti GPL o metano, salvo diversa indicazione, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione del particolare da riparare ove la riparazione comporti la perdita di affidabilità del mezzo; le riparazioni, eseguite a perfetta regola d'arte, dovranno assicurare la completa efficienza del mezzo, parametrando le tolleranze a quelle di "veicolo nuovo di fabbrica".

• **Recupero mezzi**

Per le attività di recupero mezzi si rinvia a quanto indicato nel successivo art. 5 "Modalità di esecuzione dell'appalto".

3.2 Manutenzione alle carrozzerie

• **Interventi di riparazione su scocca portante**

Gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte e devono garantire la perfetta efficienza del mezzo, ottenuta parametrando le tolleranze a quelle di "veicolo nuovo di fabbrica".



A tal fine l'aggiudicatario dovrà produrre al termine della riparazione, la scheda di riscontro elettronico relativa alle prescrizioni telaistiche della casa costruttrice.

• **Interventi di riparazione sulle parti lamierate o scatolate**

Salvo diversa indicazione, la sostituzione del particolare da riparare deve essere eseguita nei seguenti casi, laddove la riparazione comporti:

- un maggiore onere rispetto alla sostituzione;
- perdita di affidabilità del particolare da riparare.

La raddrizzatura delle parti in lamiera potrà avvenire esclusivamente dopo smontaggio di tutti i corrispondenti particolari interni dovendo obbligatoriamente operare sia dalla parte interna che dalla parte esterna.

L'uso degli stucchi (ove non autorizzato dall'ATS per ragioni di economia) dovrà, quindi, essere limitato al solo scopo di ottenere una buona superficie di verniciatura evitando, in ogni caso, che lo stucco o la vetroresina o altri prodotti simili siano utilizzati quali riempitivi di avallamenti del lamierato.

La stessa osservazione va riferita anche alle parti scatolate chiuse la cui riparazione potrà avvenire, fatto salvo diversa richiesta dell'ATS, solo per raddrizzatura.

Le rappezzature sono richieste per particolari interventi quali:

- **arrugginimenti passanti:** in tal caso la rappezzatura dovrà essere eseguita per una superficie superiore a quella corrosa dalla ruggine tale da potersi escludere con assoluta certezza il riapparire del fenomeno di corrosione;
- **ove non sia conveniente** la sostituzione totale del particolare: in tal caso deve essere comunque garantita la resistenza e l'affidabilità del particolare.

• **Verniciatura**

Prima di procedere alla chiusura degli scatolati o al rimontaggio dei particolari interni, è obbligatorio intervenire con verniciatura sulle parti oggetto dell'intervento o su particolari che comunque non risultassero sufficientemente protetti dagli elementi corrosivi.

Le operazioni di verniciatura si effettuano come di seguito indicato.

- **Verniciatura della parte esterna:** Si prescrive che la verniciatura di tutte le parti esterne venga eseguita con l'applicazione di almeno tre mani di vernice del tipo e foggia di volta in volta indicato dall'ATS, previo trattamento delle superfici da verniciare con fondo antiruggine e stucco. La superficie delle parti che non sono state oggetto di sostituzione, oppure di risanamento, dovranno essere opportunamente trattate prima di procedere alla loro verniciatura. La verniciatura delle parti esterne, ove esista una finestratura od una particolare finitura, dovrà, comunque, comportare lo smontaggio di tutti i particolari, esclusi i casi in cui essi siano montati con termoindurenti. L'essiccazione delle vernici poste in opera sulla



parte esterna dovrà avvenire esclusivamente con procedimenti a caldo con sistema di soppressione delle polveri, escludendo, ove non autorizzato dall'ATS, l'impiego di essicanti o acceleratori di essiccazione chimica. Tanto dicasi per i trasparenti lucidi od opachi da porre in opera secondo le diverse necessità. Qualora le riparazioni comportino sostituzione totale o parziale di materiale adesivo e di immagine, i materiali usati devono essere gli stessi già sperimentati dalle ATS. L'aggiudicatario dovrà assicurare la perfetta riproduzione o sostituzione dei particolari, con espresso riferimento alla tipologia, composizione e colore degli originali.

- **Verniciatura di parti interne o scatolate:** il lavoro in parola prevede applicazione di fondo antiruggine e vernice antirombo nella superficie interna delle lamiere di rivestimento sostituite ed in tutte le parti di scocca messe a nudo;
- **Verniciatura di altri particolari.** I presenti lavori prevedono:
 - l'applicazione di smalto sintComportamento per il telaio, mozzi ruote etc.
 - la verniciatura di tutti i vani (motore, bauleria, batteria etc.) con vernice del tipo e foggia indicata dall'ATS previo trattamento antiruggine.

• Interventi di riparazione su particolari interni

Per quanto riguarda la riparazione di tappezzerie interne, cappelliere, plance etc., l'aggiudicatario dovrà assicurare la perfetta riproduzione o sostituzione dei particolari come a "mezzo nuovo" con particolare riferimento alla tipologia, composizione e colore degli originali.

Non sono consentite, fatta salva specifica richiesta scritta dell'ATS, riparazioni il cui esito comporti una caratteristica cromatica o d'insieme diversa da quella originale tale da evidenziare la zona di riparazione stessa.

Ove le riparazioni di parti della carrozzeria comportino anche sostituzioni di particolari elettrici, si prescrive che ciò avvenga senza interruzione di continuità dei collegamenti, e ove questi esistessero, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione completa dei cavi dalla sorgente elettrica sino all'utilizzatore.

• Lavaggio interno/esterno

Prima della riconsegna all'ATS del mezzo l'aggiudicatario ha l'obbligo di togliere tutte le polveri delle lavorazioni effettuate.

Oltre a ciò, si fa obbligo di riconsegnare il mezzo perfettamente pulito nei termini sottoelencati:

- accurato lavaggio della carrozzeria esterna compresi mascherina e vetri;
- accurato lavaggio delle superfici interne plastiche, lamierate o gommate;
- aspirazione e spazzolatura delle moquettes e tappezzerie interne;



- lavaggio dei passaruota con eliminazione dei residui fangosi;
- finitura a “lucido” di tutti i particolari di gomma o di plastica interni/esterni;
- pulizia dei tappetini per lavaggio previa estrazione dei medesimi dall'abitacolo;
- per quanto riguarda i furgonati e i cassonati è obbligatoria la pulizia dei piani di carico per aspirazione e lavaggio.

Restano escluse, ove presenti, le apparecchiature sanitarie per le quali durante la lavorazione è obbligatoria la protezione completa, onde evitarne guasti conseguenti la presenza delle polveri di lavorazione.

3.3 Servizio di fornitura, montaggio e manutenzione pneumatici

Fornitura pneumatici e lavori connessi

Il servizio comprende la fornitura di pneumatici, l'equilibratura, la fornitura e l'installazione dei piombini, lo smontaggio e rimontaggio di pneumatici normali e termici degli automezzi. Il servizio smontaggio e montaggio è previsto anche per la nuova fornitura di pneumatici, con bilanciatura. Qualora ritenuto necessario dal DEC di ATS competente con l'ausilio della consulenza dell'officina aggiudicataria, si procederà all'esecuzione della convergenza.

§ Caratteristica dei materiali forniti

L'aggiudicatario è obbligato, fatto salvo diversa richiesta dell'ATS, ad utilizzare per le sostituzioni i pneumatici che di volta in volta verranno richiesti dai Responsabili dei Servizi dell'ATS.

Sono, altresì, da escludersi le operazioni di scambio di particolari da un mezzo ad un altro anche se ambedue appartenenti all'ATS, salvo che non vi sia esplicita autorizzazione scritta.

Si precisa che l'ATS richiederà pneumatici nuovi, non rigenerati, di buona qualità.

Tutti i materiali forniti devono necessariamente essere **del tipo omologato e rispondente alle caratteristiche indicate sul libretto di circolazione**. In particolare, la sezione ed il tipo di pneumatici e dei relativi cerchi dovranno essere identici a quelli registrati sul libretto di circolazione del veicolo. Né gli operatori addetti al servizio di manutenzione autoparco, né altro incaricato dell'ATS potrà dare e quindi l'aggiudicatario accettare, indicazioni che prevedano l'uso di materiali che in tutto o in parte causino la perdita delle caratteristiche di omologazione del mezzo.

I pneumatici nuovi devono essere omologati secondo quanto previsto dai regolamenti ECE ONU 54 e muniti di marchio di **omologazione europea “E”**, ricostruibili per almeno due volte, idonei a sopportare utilizzi gravosi per strade di montagna.



Tutti i materiali diversi da pneumatici dovranno essere acquisiti solo dopo specifica autorizzazione dell'ATS e comunque dovranno avere caratteristiche d'uso "a lunga durata".

È, comunque, fatto assoluto divieto di compiere qualunque operazione di riparazione e/o sostituzione di materiali tali da contravvenire alle vigenti norme in materia di circolazione.

In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni l'aggiudicatario assume responsabilità completa nel confronto di danni recati a terzi in conseguenza di lavorazioni errate o non rispondenti alle vigenti norme di legge.

Interventi di riparazione

Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte e devono garantire la perfetta efficienza del mezzo, ottenuta parametrando le tolleranze a quelle di "veicolo nuovo di fabbrica".

Qualora siano necessari interventi di riparazione su pezzi meccanici delle ruote, salvo diversa indicazione, la sostituzione del particolare da riparare deve essere eseguita nei seguenti casi, laddove la riparazione comporti:

- un maggiore onere rispetto alla sostituzione;
- perdita di resistenza, affidabilità del particolare da riparare.

Per quanto riguarda la riparazione di coprimozzi ed altri accessori, l'aggiudicatario dovrà assicurare la perfetta riproduzione o sostituzione dei particolari come a "mezzo nuovo" con particolare riferimento alla tipologia, composizione e colore degli originali.

La raddrizzatura dei pezzi meccanici potrà avvenire esclusivamente dopo che l'ATS rilasciato con opportuna autorizzazione e accertato che, comunque, non sia possibile procedere alla sostituzione, intervenendo con adeguate operazioni di verniciatura.

Piccole migliorie – forniture accessori

L'ATS può richiedere lavori di miglioria all'assetto dei propri mezzi che dovranno essere eseguiti seguendo le specifiche dell'Amministrazione che, di volta in volta, verranno descritte a mezzo di illustrazione documentata o anche verbalmente.

Il servizio sarà comprensivo anche della fornitura di accessori comunemente legati all'attività di riparazione e sostituzione pneumatici (catene da neve, para spruzzi, etc.). In tal caso l'aggiudicatario, dovrà sempre fornire materiale con caratteristiche tali da non variare le caratteristiche estetiche del mezzo originario.

Inoltre, l'aggiudicatario è obbligato alla sostituzione dei particolari senza alcun addebito ove sia evidente la non perfetta corrispondenza dei materiali forniti.

L'aggiudicatario dovrà essere in grado di effettuare degli interventi di riparazione ai pneumatici anche "in loco".



- **Inizio dei lavori in caso di precipitazioni nevose**

Sarà necessario provvedere alla sostituzione di pneumatici normali con quelli da neve o con gomme termiche nei termini previsti dalla vigente normativa.

L'aggiudicatario dovrà concordare con l'ATS il calendario degli interventi per la sostituzione di pneumatici estate/inverno e inverno/estate. L'aggiudicatario sarà tenuto a conservare diligentemente, in locali idonei, i pneumatici sostituiti. **Per la conservazione in deposito di pneumatici non potranno essere addebitati costi all'Amministrazione.**

- **Garanzia di pneumatici**

Qualora venga accertato che le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti forniti non rispettino quelle previste nel presente Capitolato o che l'aggiudicatario fornisca pneumatici non conformi a quanto indicato sul libretto di circolazione, lo stesso dovrà provvedere alla sostituzione del materiale fornito imperfetto o non conforme, senza alcun onere a carico di ATS, fatto salvo il diritto di risolvere il contratto in danno.

Qualora, a causa del prodotto fornito, dovessero derivare danni ai veicoli od ai beni od ancora ai trasportati delle AA.TT.SS., le stesse potranno agire per il risarcimento del danno subito e la risoluzione del contratto in danno all'aggiudicatario.

- **Periodo di garanzia**

Il periodo di garanzia, sui difetti di fabbrica, del prodotto fornito dovrà essere non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dal giorno della riconsegna del mezzo.

- **Interventi in garanzia**

Durante il periodo di garanzia l'aggiudicatario dovrà:

- provvedere alla sostituzione dei pneumatici imperfetti o difettosi a propria cura e spese;
- attivarsi per eliminare, oltre agli inconvenienti riscontrati, anche loro eventuali cause;
- smaltire a propria cura e spese eventuale materiale usato in osservanza ai disposti di legge in materia di gestione e recupero dei rifiuti, secondo quanto prescritto dal successivo art. 8 "Smaltimento rifiuti".

3.4 Rottamazione

Il servizio di rottamazione, effettuato direttamente dall'aggiudicatario, comprende attività di ritiro, radiazione e rottamazione delle vetture usate in possesso dell'Amministrazione. L'ATS dovrà fornire tutta la documentazione necessaria all'aggiudicatario.



L'aggiudicatario si impegna ad effettuare tale servizio nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dall'ATS e a fornire poi a quest'ultima copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione e rottamazione.

3.5 Lavaggio auto e sanificazione certificata

Lavaggio dei mezzi: l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'ATS dei centri di lavaggio autorizzati, per la pulizia interna ed esterna di tutte le autovetture in dotazione, comprese quelle a **noleggio**. La consegna e il ritiro del veicolo oggetto dell'intervento avverranno a cura del personale ATS presso la sede del Centro individuato più vicino alla sede di ubicazione dell'automezzo. Tale Centro svolgerà il servizio di **lavaggio interno** (aspirazione abitacolo, tappetini e tappezzeria; pulizia interna dei vetri mediante l'uso di detergenti idonei; pulizia con appositi/idonei detergenti di tutti i materiali d'arredo presenti all'interno dei veicoli) e **lavaggio esterno meccanizzato**, nell'orario fissato, al fine di consentire una celere riconsegna del veicolo all'operatore che attenderà presso la sede del Centro lo svolgimento del servizio. L'esecuzione del servizio deve essere svolta a regola d'arte, impiegando i migliori materiali presenti sul mercato. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà garantire indicativamente l'operatività giornaliera della sede operativa durante l'arco temporale che va dalle ore 8:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì. Ad intervento effettuato, il veicolo dovrà essere riconsegnato con un Documento/Ricevuta redatto dal Centro di servizio dal quale risultino: il tipo di lavaggio effettuato, l'esatta indicazione del giorno, ora, targa e modello del veicolo, timbro e firma del Centro di servizio ed il nominativo della persona fisica dell'ATS che procede all'operazione. Tale persona dovrà sottoscrivere la medesima per conferma di avvenuta esecuzione del servizio.

Sanificazione certificata dell'auto: l'Amministrazione potrà richiedere la sanificazione certificata per la quale l'aggiudicatario dovrà utilizzare prodotti specifici (virucidi e battericidi) attraverso l'utilizzo di sistemi autoeroganti e autosvuotanti. Di ogni attività di sanificazione dovrà essere redatta una relazione del servizio reso indicante l'ora e la data dell'intervento, l'operatore, il luogo e il prodotto utilizzato. L'aggiudicatario si impegna ad utilizzare prodotti conformi alle schede tecniche e tossicologiche prodotte in sede di gara.

Art. n. 4 – Luogo di esecuzione del contratto

Al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità degli autoveicoli per i quali sarà attivato il servizio oggetto del presente appalto, l'appaltatore aggiudicatario dovrà possedere, una o più sedi operative/centri di servizio perfettamente funzionanti, nelle quali dovranno essere garantite tutte le prestazioni sin qui descritte.



I concorrenti dovranno fornire, **in sede di offerta tecnica**, l'elenco della rete di centri di servizio/officine autorizzate presso i quali sia garantita l'esecuzione di tutti i servizi con il dettaglio della sede, indirizzo distanza dal presidio, tipologia di lavorazione del centro (esempio gommista, carrozzeria, autolavaggio, etc). Il numero dei centri di servizio e le tipologie di officine convenzionate deve rimanere per tutta la durata del contratto pari ad almeno quanti dichiarati in sede di offerta tecnica. Nel caso in cui si dovesse verificare una disdetta da parte di uno o più centri di servizio, l'aggiudicatario si impegna a sostituire tali centri, entro 15 (quindici) giorni dalla disdetta, con altri centri servizio nelle vicinanze, affinché sia garantito il numero di centri di servizio offerti, pena l'applicazione di penali.

Tale/i sede/i dovrà/anno avere una distanza dall'indirizzo del presidio di prossimità di Trescore Balneario (Via Ospedale n. 40) non superiore a 10 KM.

Indirizzo presidio di prossimità	Distanza massima Km
Trescore Balneario – Via Ospedale n. 40	10

Per prossimità si intende che la distanza su strada tra l'officina dell'aggiudicatario e la sede del presidio di prossimità sopra elencato che non dovrà essere superiore ai chilometri sopra indicati.

L'aggiudicatario dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, il mantenimento della medesima articolazione organizzativa nei termini sopra indicati.

Laddove si verificasse, nel corso di esecuzione del contratto, il trasferimento della sede operativa oltre la distanza prescritta oppure la perdita, presso la stessa sede operativa, delle caratteristiche necessarie a garantire l'efficiente e tempestivo espletamento del servizio, l'amministrazione contraente procederà unilateralmente alla risoluzione immediata del contratto ed all'incameramento integrale della cauzione definitiva.

Art. n. 5 – Modalità di esecuzione dell'appalto

Il servizio dovrà essere effettuato secondo le tempistiche e le modalità descritte di seguito.

Consegna/ritiro del veicolo

Di norma la consegna del veicolo da riparare (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi) presso l'aggiudicatario sarà a carico dell'ATS, salvo i casi in cui i veicoli non siano in grado di circolare, in tali casi l'aggiudicatario si impegna ad effettuarne il recupero con oneri a proprio totale carico. L'ATS usufruirà gratuitamente del traino dal punto di fermo fino alla sede ove l'automezzo potrà essere riparato. Rimane a



carico dell'aggiudicatario fornire le necessarie giustificazioni circa il mancato ricovero del mezzo.

In altri casi, su richiesta dell'ATS, il veicolo da riparare in grado di circolare, dovrà essere ritirato e riconsegnato da un incaricato dell'aggiudicatario, presso la sede in cui è posteggiato. Per tali prestazioni l'aggiudicatario dovrà applicare le norme e le tariffe specificate nel presente capitolato. Per quanto riguarda il servizio di manutenzione i pneumatici, il veicolo sarà consegnato presso l'officina da personale ATS. Di norma le lavorazioni, una volta iniziate dovranno proseguire fino alla loro ultimazione. Tutte le lavorazioni da eseguirsi sugli automezzi dell'ATS dovranno avere la massima precedenza rispetto a tutti gli altri impegni lavorativi.

L'aggiudicatario dovrà garantire un orario di apertura dell'officina articolato su 5 (cinque) giorni lavorativi (da lunedì al venerdì). L'impresa non potrà in alcun modo ed in nessuna occasione richiedere il risarcimento di costi di sosta o deposito dei veicoli o parti di essi affidati per riparazione, anche nel caso che ciò avvenga per ritardata o mancata autorizzazione del preventivo ricevuto.

Recupero veicolo nell'ambito territoriale dell'ATS

Su richiesta dell'ATS, l'aggiudicatario ha l'obbligo di inviare un proprio incaricato nel luogo in cui è fermo il veicolo, **entro la prima ora lavorativa successiva all'avvenuta chiamata**, se trattasi di incidente, entro il tempo concordato con il DEC o in alternativa con il referente del Servizio.

Nel caso la riparazione possa essere effettuata in loco l'aggiudicatario potrà addebitare una quota massima pari ad 1 (una) ora di lavoro calcolata al 50% della tariffa oraria offerta per la mano d'opera escludendo qualunque altro onere.

L'impresa, qualora sia stata verificata l'impossibilità di procedere in loco a lavori di ripristino del veicolo, dovrà trainarlo con carro attrezzi e con oneri a proprio totale carico, presso l'officina. L'aggiudicatario dovrà provvedere al recupero dei mezzi del parco auto aziendale anche se fermi in tangenziale o, se in autostrada, tramite ACI.

Recupero fuori provincia e fuori regione

Di norma il recupero dei mezzi al di fuori del territorio dell'ATS e della Regione non è previsto. In caso di incidente grave o di guasto che pregiudichi la circolazione del mezzo, i Direttori dei Dipartimenti/Servizi possono richiedere che l'aggiudicatario intervenga per provvedere al recupero del mezzo anche se lo stesso è posteggiato al di fuori del territorio ATS o della Regione Lombardia. L'impresa, verificata l'impossibilità di procedere in loco a lavori di ripristino del veicolo, dovrà trainarlo con carro attrezzi e con oneri a proprio totale



carico presso l'officina, anche nel caso in cui lo stesso sia fermo in tangenziale o, se in autostrada, tramite ACI.

Il recupero dei mezzi sia all'interno dell'ambito territoriale dell'ATS che fuori provincia e fuori regione dovrà comunque essere garantito anche durante gli eventuali periodi di chiusura dell'officina per ferie.

Stima dei lavori

Per ogni suo intervento l'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente la propria stima relativa alle ore da impiegarsi nella riparazione, al costo del materiale da sostituire o da utilizzare per il ripristino e i relativi codici del listino di riferimento.

Per lo smaltimento di pneumatici sostituiti nessun onere aggiuntivo oltre al contributo PFU potrà essere addebitato all'ATS. Nel corso dei lavori di riparazione nel caso si dovesse rilevare la necessità di effettuare interventi tali da modificare l'importo della stima, l'impresa non dovrà dar corso ai nuovi lavori se non dopo aver inviato un nuovo preventivo ed avere ricevuto un ulteriore benestare scritto da parte dell'ATS. Non verranno riconosciuti gli oneri derivanti da lavori non precedentemente autorizzati. L'ATS può far visionare, senza necessità di preavviso e in qualsiasi momento, il mezzo da un proprio incaricato, al fine di verificare i lavori di riparazione da effettuare. L'Amministrazione provvederà a comunicare il nominativo dell'incaricato alla verifica.

Richiesta di interventi

Ogni intervento dell'aggiudicatario dovrà essere preventivamente commissionato dal DEC, di intesa con il competente Servizio dell'ATS, mediante preventivo autorizzato tramite e-mail o in altre modalità formali che saranno stabilite in accordo con l'Amministrazione alla stipula del contratto.

Inizio dei lavori

L'aggiudicatario effettuerà una preventiva diagnosi ed, **entro** la fine del **giorno lavorativo successivo**, presenterà all'ATS un preventivo di spesa scritto, contenente la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi d'intervento e dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezziari ufficiali delle case produttrici, numero di ore di manodopera e costi relativi.

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra l'ATS e l'aggiudicatario saranno effettuate mediante posta elettronica.

Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, a seguito di approvazione di preventivo da parte del competente Servizio dell'ATS, contenente i riferimenti del preventivo emesso dall'aggiudicatario e le priorità degli interventi da effettuarsi. Con



l'approvazione del preventivo, l'ATS dichiara di averlo verificato ed accettato, sia in termini di costi che di tempi d'intervento.

La riparazione deve essere effettuata in tempi rapidi e con durata compatibile con l'entità del guasto, comunque nel rispetto dei tempi standard previsti dal prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di meccanica in uso dall'azienda automobilistica produttrice di ciascun veicolo, decorrenti dalla data del preventivo autorizzato.

In linea generale:

- le **piccole riparazioni** dovranno essere eseguite **entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo alla data di approvazione del preventivo**. L'impossibilità a provvedere entro i termini previsti deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. Per questi ultimi casi l'impresa dovrà comunicare immediatamente agli uffici preposti dell'ente le difficoltà riscontrate ed attivarsi per provvedere al più presto.
- gli **interventi di particolare complessità ed urgenza** il tempo di intervento potrà essere concordato fra le parti.

Piccole migliorie (ad esclusione del servizio per pneumatici)

L'ATS può richiedere lavori di miglioria alla meccanica, all'impiantistica elettrica e alla carrozzeria dei propri mezzi prevalentemente legati all'attività svolta. Tali interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte seguendo minuziosamente le specifiche dell'ATS.

Va altresì compresa, in tale articolo, anche la fornitura di accessori come tappetini, coprisedili, ciabatte o lavori di rimozione, preparazione e applicazione di scritte o **loghi** relativi all'ATS da essa predisposti o al posizionamento di supporti, pianali e simili. In tal caso l'aggiudicatario si impegna a garantire, per almeno 3 (tre) mesi dalla data di riconsegna del mezzo, i materiali forniti. L'aggiudicatario, salvo diversa disposizione scritta, dovrà sempre fornire materiale con caratteristiche tipologiche e cromatiche tali da non alterare le caratteristiche estetiche d'insieme del mezzo originario.

Comunque, l'impresa è obbligata alla sostituzione di particolari senza alcun addebito ove sia evidente la non perfetta corrispondenza dei materiali forniti.

Riconsegna del veicolo

Prima della riconsegna all'ATS del mezzo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di togliere tutti i residui delle lavorazioni effettuate senza pretendere alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto precedentemente pattuito. Alla consegna del veicolo l'aggiudicatario rilascerà



documento di trasporto, che dovrà essere debitamente controfirmato dall'incaricato dell'ATS.

Caratteristiche dei materiali forniti (ad esclusione del servizio per pneumatici)

L'impresa è obbligata, fatto salvo diversa richiesta dell'ATS, ad utilizzare in corso di riparazione ricambi originali e/o compatibili. Sono, altresì, da escludersi operazioni di scambio di particolari da un mezzo ad un altro anche se ambedue appartenenti all'ATS, salvo che non vi sia esplicita autorizzazione scritta. Non sono ammessi interventi su qualunque particolare del mezzo o posizionamento di accessori che comportino una perdita delle caratteristiche di omologazione del mezzo.

Tutti gli accessori non contenuti nel listino delle case costruttrici del mezzo dovranno essere acquisiti solo dopo specifica autorizzazione dell'ATS e comunque dovranno avere caratteristiche d'uso a "lunga durata" escludendo particolari con finalità prevalentemente decorative.

Tutti i gruppi ottici devono necessariamente essere del tipo omologato. Non è consentito alterare la portata e la capacità d'orientamento dei gruppi ottici. Tutti i girevoli e gli avvisatori acustici di emergenza devono essere del tipo indicato dall'ATS ed omologati.

Non sono ammessi, salvo precisa richiesta dell'ATS, interventi su qualunque particolare del mezzo o posizionamento di accessori che comportino una perdita delle caratteristiche di omologazione del mezzo. È, comunque, fatto assoluto divieto di compiere qualunque operazione di riparazione e/o sostituzione di materiali tali da contravvenire alle vigenti norme in materia di circolazione. In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni l'impresa assume responsabilità completa nel confronto di danni recati a terzi in conseguenza di lavorazioni errate o non rispondenti alle vigenti norme di legge.

Art. n. 6 - Riparazioni a seguito di sinistro

In presenza di autoveicolo da riparare a seguito di sinistro, l'aggiudicatario dovrà iniziare i lavori dopo aver accertato con assoluta sicurezza che non sussistano azioni di rivalsa da parte di terzi o dell'ATS per i danni di cui si richieda l'intervento di riparazione. L'accertamento dovrà essere svolto dall'impresa a mezzo interrogazione verbale dell'incaricato dell'ATS alla consegna del veicolo.

Riconoscimento danni

Ove esista un'azione di riconoscimento danni in corso, l'impresa è obbligata a seguire le seguenti norme:



a) accertamento e stima del danno

L'impresa ha l'obbligo di emettere, prima dell'inizio di ogni lavorazione, regolare preventivo di spesa da inoltrare ai Servizi competenti indicando il danno riportato dall'automezzo a seguito di sinistro. Nel preventivo che dovrà avere un numero di protocollo o di riferimento, dovrà essere indicato il mezzo coinvolto nel sinistro, la targa dell'automezzo e la data del sinistro.

b) rilevamento fotografico

Anche senza specifica richiesta dell'ATS, l'aggiudicatario ha l'obbligo di documentare dettagliatamente con mezzi fotografici la zona interessata al danno. In questa fase dovrà essere prestata particolare attenzione affinché la documentazione sia relativa ad un singolo sinistro. Il rilevamento fotografico, con oneri a totale carico dell'aggiudicatario, dovrà essere eseguito a colori e le foto, che dovranno sempre dare evidenza della targa e della data, dovranno essere inviate all'ATS insieme al preventivo di cui al precedente punto a).

c) inizio dei lavori

L'aggiudicatario inizierà i lavori con le procedure precedentemente descritte, solo dopo che l'ATS avrà autorizzato la riparazione. Nel caso di danni risarcibili da terzi, i lavori di riparazione dovranno avere inizio solo dopo un tentativo di concordato fra l'aggiudicatario ed il perito dell'assicurazione sull'importo della riparazione stessa.

Ove la riparazione inizi in tempi precedenti a quelli di autorizzazione, ovvero avvenga per mancato accertamento, o ove ciò sia causa di mancata rivalsa verso terzi, l'impresa non deve richiedere nulla per le riparazioni effettuate.

Ultimata la riparazione e riconsegnato il veicolo, previo rilascio di documento di trasporto che dovrà essere controfirmato dall'incaricato dell'ATS, l'aggiudicatario dovrà emettere regolare fattura indicando che si tratta di riparazione a seguito di sinistro e indicando il numero di riferimento del preventivo, la data del sinistro, il mezzo coinvolto e la targa. L'impresa ha l'obbligo di far visionare ai terzi i mezzi dell'ATS, comprendendo con ciò anche i periti assicurativi solo nel caso che l'ATS stessa ne abbia dato autorizzazione. L'autorizzazione è necessaria anche per la consegna dei preventivi e dei materiali fotografici sia all'inizio sia in corso d'opera.

Art. n. 7 – Determinazione degli importi delle lavorazioni e/o forniture

Il calcolo degli importi relativi alla fornitura dei materiali, ricambi, accessori, con esclusione della mano d'opera, avverrà mediante applicazione dello sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sul prezzo unitario di listino della casa produttrice di



riferimento moltiplicato per il numero dei pezzi forniti; a tale imponibile verrà applicata l'IVA.

Non saranno riconosciuti prezzi di listino diversi da quelli ufficiali della casa produttrice.

Tali prezzi unitari si intendono comprensivi di ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, etc. per darli pronti d'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori della sede d'impresa. Nessun altro addebito verrà riconosciuto per eventuali spese relative all'uso di materiale di pulizia, smaltimento parti oleose, rottami, cancelleria o quant' altro. Su richiesta dell'ATS l'aggiudicatario è tenuto a produrre copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio.

Manodopera

Relativamente al costo della manodopera l'impresa aggiudicataria dovrà fare riferimento alle ore effettivamente lavorate, tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) per i lavori descritti dal presente capitolato l'impresa si impegna ad utilizzare esclusivamente personale proprio sufficientemente qualificato per la tipologia dei lavori ordinati;
- b) l'aggiudicatario non potrà in alcun modo porre a carico dell'Amministrazione ore lavorative prestate da personale non idoneo, ovvero ore lavorative causate da erronea esecuzione dei lavori, ovvero ore derivanti dalla riparazione di danni imputabili all'impresa stessa;
- c) l'impresa si impegna ad utilizzare idonee attrezzature, non potendo in alcun caso porre a carico dell'ATS i maggiori costi derivanti dalla mancanza delle stesse;
- d) sono comprese nei costi di manodopera tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità, oneri per vincoli di passaggio, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e quant'altro comunque occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nel prezzo di manodopera compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo;
- e) il ribasso offerto si intende determinato dall'aggiudicatario in base a calcoli di convenienza a tutto suo rischio e quindi si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto;
- f) l'impresa non potrà maggiorare in alcun modo il costo di manodopera dichiarato anche nel caso che i materiali di cui si chiedi la posa in opera siano forniti dall'Amministrazione;



- g) l'aggiudicatario, nell'esecuzione dei lavori, non potrà superare i tempi fissati dalle case produttrici. L'ATS, al momento di verifica della fattura, si riserva la facoltà di controllare che i tempi di esecuzione del lavoro non superino i tempi fissati; qualora ciò si verificasse, contesterà l'aggiudicatario le ore di mano d'opera eccedenti e pretenderà l'emissione di nota di accredito per le ore non dovute. **A tal fine, l'ATS si riserva la facoltà di richiedere, a mezzo e-mail, copia della pagina del tempario di riferimento.**

Art. n. 8 – Smaltimento dei rifiuti

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'utilizzo di materiali di consumo (lubrificanti, etc.) di prima qualità. Dovrà, infine, essere garantito il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di manutenzione e riparazione sui veicoli oggetto del presente CSA, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli olii esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato con oneri a totale carico dell'aggiudicatario a norma del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), fatto salvo il contributo PFU. Il mancato rispetto della normativa, accertato dall'Amministrazione contraente, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è, pertanto, causa di immediata risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 17 "Risoluzione del contratto".

L'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo dell'immagine dell'Amministrazione stessa.

Art. n. 9 – Reportistica e monitoraggio

L'aggiudicatario dovrà rendicontare l'attività svolta mediante **invio tramite e-mail** o attraverso una **specificata applicazione web** erogata in cloud ed in gestione all'aggiudicatario stesso, di apposito **report mensile**, all'interno del quale dovranno essere indicate in dettaglio le lavorazioni svolte per ciascun veicolo, con tempi e costi, comprensivi degli sconti applicati e di ogni eventuale criticità riscontrata.

L'applicativo web, qualora venisse messo a disposizione dall'aggiudicatario, consentirebbe una più corretta ed ordinata gestione della manutenzione dei mezzi, la verifica e il monitoraggio degli interventi in corso/eseguiti, con indicazione delle caratteristiche di dettaglio di ciascuno (tempi di lavorazione, interventi effettuati, costi sostenuti, eventuali criticità riscontrate, ecc.). Al termine del contratto, i dati in esso inseriti dovranno essere trasferiti all'Amministrazione.

Per la **sanificazione certificata** dovrà essere trasmessa una relazione del servizio reso come indicato al § 3.5 del presente CSA.

Art. n. 10 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) **personale qualificato** per l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente CSA;
- b) **attrezzature idonee** all'esecuzione delle attività descritte nel presente CSA;
- c) **adeguati ambienti di lavorazione** con sufficienti impianti di soppressione di gas di scarico. In particolare, l'aggiudicatario deve essere in grado di accogliere ed effettuare le riparazioni richieste per tutti i veicoli;
- d) **adeguata copertura assicurativa** per l'eventuale rischio di furto, incendio e qualunque altro danno casuale o volontario subito dai mezzi ATS nel corso della riparazione e della sosta negli ambienti dell'impresa. L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere l'ATS sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. L'aggiudicatario dovrà stipulare specifica, con primaria Compagnia di Assicurazioni, polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT), con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) per sinistro, con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00 euro) per persona infortunata, riportante una descrizione del rischio coerente con l'oggetto dell'appalto e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'operatore economico potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a terzi. Resta comunque ferma la responsabilità dell'aggiudicatario per i danni non coperti dall'assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo. Copia delle polizze summenzionate dovrà essere consegnata all'Amministrazione contraente, entro le tempistiche successivamente comunicate all'aggiudicatario, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. Il valore di eventuali danni da risarcire sarà stabilito dall'ATS e comunicato all'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento ed alla rimessa in pristino nel termine fissato dall'ATS,



questa potrà provvedervi direttamente a spese dell'aggiudicatario, trattenendo l'importo su quanto dovuto o mediante escussione della cauzione. L'aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente ogni documentazione richiesta dall'ATS con riferimento all'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario si assume l'onere di tutti i danni che per qualsivoglia natura possano interessare i mezzi dati in riparazione, sia in corso di lavorazione che di collaudo. Tale obbligo si intende esteso anche alla copertura dei rischi in corso di trasferimento o collaudo su strada effettuato dall'aggiudicatario; a tal fine l'aggiudicatario è comunque obbligata ad utilizzare esclusivamente targhe "PROVA" per qualunque spostamento del veicolo sulla pubblica via;

- e) possibilità di **immediato reperimento di tutti i materiali** di normale consumo o di minuto ricambio;
- f) **adeguati ambienti coperti**, di proprietà o in affitto esclusiva o con diritto d'uso esclusivo, sufficienti per effettuare le lavorazioni richieste e/o parcheggiare i mezzi in attesa di lavorazione. Non è comunque ammessa la sosta notturna sulla pubblica via o su terreni o superfici d'uso diverso da quello dell'impresa.

Art. n. 11– Ulteriori obblighi dell'aggiudicatario

L'operatore economico aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA.

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.



L'aggiudicatario si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna, a:

- comunicare, successivamente all'aggiudicazione del presente appalto, all'Amministrazione il nominativo del Referente del servizio;
- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- non sospendere le attività oggetto del presente CSA. Pertanto, l'aggiudicatario si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo;
- dedicare al servizio personale fisicamente idoneo, tecnicamente addestrato e già istruito sulle singole attività comprese nel presente CSA, formato, a propria cura e spese, in relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.I.;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il personale:
 - o dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
 - o Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l'aggiudicatario) - con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.
- a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.;
- a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'ATS; a tal fine il fornitore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

La ditta aggiudicataria, in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente capitolato, solleva espressamente l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale



relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività, dovuti anche ad omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. n. 12 – Condizioni economiche

I corrispettivi convenuti, risultanti dall'aggiudicazione del servizio, si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato, comprensivo di allegati, e quanto proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l'esatto adempimento contrattuale, IVA esclusa.

Gli stessi saranno pure comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

I corrispettivi saranno fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, salvo diverse disposizioni di legge e salvo quanto previsto all'art. 2 - Revisione dei prezzi del presente Capitolato.

Listini prezzi

L'aggiudicatario si impegna a fornire all'ATS, il link per l'accesso diretto ai listini prezzi dei pezzi di ricambio e di pneumatici, relativi alle tipologie degli automezzi indicati, nonché al tempario delle riparazioni, senza alcun onere aggiuntivo. Su richiesta dell'ATS, in caso di necessità, l'aggiudicatario si dovrà rendere disponibile ad inviare copia della pagina del listino riferita al pezzo oggetto dell'intervento.

Art. n. 13 – Controllo sul servizio

L'ATS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave inadempimento, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto nell'apposito articolo.

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente appalto lavorerà sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Pertanto, l'Appaltatore solleva il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in, genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e



regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri.

In ogni momento, l'Appaltatore, a semplice richiesta del Committente, dovrà dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà rendere disponibile ai referenti del Committente, dettagliato elenco nominativo, con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali, i titoli di formazione, di servizio, oltre a copia autentica del titolo di studio o qualifica e le informazioni relative alla formazione sulla prevenzione incendi.

Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore, dovrà mantenere in servizio un contegno corretto, irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale.

L'Appaltatore è obbligato all'allontanamento e alla sostituzione del personale che si renda responsabile di danni, causi lagnanze, non mantenga un comportamento corretto e irreprensibile, non osservi le prescrizioni del presente capitolato.

Tutto il personale dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore dovrà vestire nel rispetto dei requisiti di carattere igienico-sanitario e di decoro, qualora si rechi presso l'ATS e, laddove richiesto e secondo i tipi di servizi prestati, dovrà indossare divise ordinate e pulite.

A tutto il personale dipendente a diverso titolo dell'appaltatore, inoltre, è fatto obbligo di recare una tessera di riconoscimento apposta in modo visibile, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, qualora si rechi presso l'ATS.

L'Appaltatore è obbligato a dotare tutto il proprio personale di tutti i D.P.I. e di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, nonché assicurare la richiesta protezione all'operatore.

Il Committente non risponderà dei danni subiti dall'Appaltatore e dal personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, o da questi arrecati a terzi o cose, anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato sarà da ritenersi inadempienza contrattuale ed oggetto di sanzione secondo quanto disposto dall'apposito articolo, ed il Committente si riserva la possibilità di poter richiedere l'allontanamento del professionista laddove risulti inadempiente a quanto indicato nel presente capitolato.

Il giudizio delle persone incaricate dall'Amministrazione, sulla qualità ed accettabilità dei servizi richiesti, sarà inappellabile.



Qualora la ditta aggiudicataria non fosse in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali, l'ATS provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

I controlli dei servizi prestati saranno effettuati presso la sede d'impresa stessa per verificare:

- a) che i materiali corrispondano a quelli richiesti o precisati in capitolato;
- b) che le lavorazioni vengano eseguite come previsto;
- c) la corrispondenza tra le ore di lavoro addebitate all'ATS e quelle effettivamente prestate;
- d) qualunque altra rispondenza alle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In ogni momento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare controllare da terzi specialisti sia la congruità dei costi indicati sia le caratteristiche dei materiali e lo stato dei lavori, nonché di esigere la sostituzione di quei materiali ed il rifacimento delle opere le cui caratteristiche non corrispondano ai requisiti richiesti.

Detta sorveglianza, mentre non impegna l'Amministrazione, non solleva l'impresa incaricata dell'esecuzione del lavoro delle responsabilità relative alla conformità della qualità delle lavorazioni richieste.

L'aggiudicatario si impegna a rimuovere le deficienze accertate in sede di lavorazione e nei successivi sei mesi dalla consegna e ne risponde fino a quando non saranno eliminate in maniera totale.

Nel caso l'aggiudicatario, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni secondo le modalità e nei termini di consegna richiesti, sarà facoltà dell'ATS interessata provvedere immediatamente all'esecuzione del contratto nei modi giudicati più opportuni rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, addebitando all'aggiudicatario, mediante escussione della garanzia di cui al successivo art. 19 "Deposito cauzionale", l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Art. n. 14 – Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

L'intero servizio è regolamentato dal presente capitolato e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di aggiudicazione dello stesso, sottoscrizione del contratto e l'emissione di ordinativi.



Le fatture dovranno essere inviate all'ATS unicamente in modalità elettronica mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014. A tal fine, si indicano gli elementi specifici dell'ATS di Bergamo, che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	ATS di Bergamo
Codice IPA:	atsb
Codice Univoco Ufficio:	7ZRYRC
Nome dell'Ufficio:	Settore Fornitori
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.:	04114400163
Partita IVA:	04114400163

Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) - in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili in fattura per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali come segue:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Data e Numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura) [eventuali];
3. Totale documento;
4. Codice fiscale del cedente;
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere intestate come di seguito specificato:



Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità
Via F. Galliccioli, 4 - 24121 Bergamo

Mensilmente l'aggiudicatario presenterà le relative fatture per l'attività svolta, al competente ufficio dell'ATS, che ne effettuerà la prescritta liquidazione previa verifica che i servizi resi siano conformi al capitolato, all'eventuale offerta tecnica e ai buoni d'ordine regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'ATS.

L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Agli effetti della liquidazione delle fatture che verrà effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente capitolato e in conformità agli ordinativi formulati.

Il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero dal Responsabile del servizio utilizzatore delle prestazioni effettuate, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato. Il Direttore dell'esecuzione del contratto deve effettuare tale accertamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, dopo aver verificato la regolarità di svolgimento del servizio.

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., si informa che, a pena di nullità del contratto, la ditta offerente si deve impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; in particolare, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito, dovrà, a pena di nullità del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

- a) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- b) indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire su conti correnti dedicati, anche in via

esclusiva; il mancato utilizzo di tali strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m. e i..

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono/saranno obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

Art. n. 15 – Clausola T&T (trasparenza e tracciabilità)

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 e 5 dell'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".



L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Per la disciplina della clausola T&T si deve fare riferimento alle DDGR n. XI/5408/2021 e n. XI/6605/2022.

Art. n. 16 – Penalità

L'Amministrazione potrà controllare tutte le operazioni relative all'effettuazione del servizio.

Il controllo della qualità ed accettabilità del servizio verrà eseguito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato dall'Amministrazione o suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 126 del codice, il diritto di applicare le seguenti penali:

- **0,3 per mille** del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo nella **presa in carico del mezzo** da parte dell'aggiudicatario;
- **0,2 per mille** del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'emissione del preventivo di spesa;
- **0,3 per mille del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi**, secondo quanto previsto dall'ordinativo;
- **0,3 per mille** del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo **nella sostituzione** del centro servizi disdetto di cui all'art. 4 "Luogo di esecuzione del contratto" del presente CSA;
- per **qualsiasi altro inadempimento** al presente capitolato considerato grave, previa contestazione scritta da parte dell'ATS, verrà applicata una penale dallo **0,3 per mille del valore contrattuale** fatta salva la maggiore stima del dovuto (es. mancata effettuazione di una revisione obbligatoria nei tempi previsti).

In ogni caso, il valore delle penali applicate dall'Amministrazione non potrà superare la soglia di cui all'art.126 del Codice, ovvero il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, saranno contestati formalmente all'aggiudicatario che potrà comunicare



all'ATS le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell'inadempienza.

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra stabilito.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

L'Amministrazione, dopo l'applicazione di 4 (quattro) penalità calcolate sull'anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'aggiudicatario ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'Amministrazione un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'aggiudicatario l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione interessata, dei pagamenti.

L'Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, avrà il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui all'articolo 19 del presente CSA, ponendo a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione del servizio ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 Codice civile).

Art. n. 17 – Risoluzione del contratto

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni così si riassumono:



- non rispondenza del servizio alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio);
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- gravi e reiterate inadempienze con comminazione di quattro penalità all'anno anche per fattispecie diverse;
- cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal disciplinare relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento dell'Amministrazione, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'Amministrazione e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019;
- subappalto del servizio non autorizzato dall'Amministrazione;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.



Nei casi summenzionati il Responsabile del Progetto, su iniziativa del Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del progetto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro operatore.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.

Art. n. 18 – Recesso unilaterale

In materia di recesso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del Codice, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture eseguite, così come previsto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36//2016. In particolare, l'Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con mail PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi/forniture ed effettua la verifica di regolarità dei servizi e delle forniture in questione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ATS si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;



- b. mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ATS;
- c. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente capitolato;
- d. attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convezione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti avente ad oggetto il servizio previsto nel presente capitolato;
- e. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- f. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato.

La ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle prestazioni effettuate.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Non è consentito il recesso da parte della ditta aggiudicataria.

Art. n. 19 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, la ditta, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo



contrattuale. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro.

Per le procedure sottosoglia, l'importo della garanzia definitiva è pari al 5% del valore contrattuale.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità di seguito riportate. L'ATS di Bergamo può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro e piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici e consorzi costituiti da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fidejussione emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8 ter, comma 1 del DL n. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1.



L'ATS di Bergamo ai sensi dell'art. 117 comma 5, ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'ATS può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, ove richiesta, presentata in sede di offerta da parte dell'ATS, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 (fidejussione bancaria) con le modalità di cui al secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS di Bergamo.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.



Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal capitolato devono essere conformi previsti dalla normativa di specie.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

La fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. n. 20 – Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti dell'appaltatore

L'ATS potrà nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati dal RUP i compiti previsti dal citato art. 114. che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del singolo contratto, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, il DEC, nel periodo di vigenza contrattuale e con il supporto di eventuali assistenti, verificherà la conformità delle prestazioni rese dall'aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d'Appalto.

Le attività di controllo e monitoraggio realizzate dal DEC saranno, in particolare, tese ad appurare che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall'aggiudicatario,



sia con riferimento ai livelli di servizi minimi, sia con riferimento a ciascuna prestazione resa in termini:

- di qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti nel Contratto d'Appalto e suoi allegati);
- di rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- di rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Responsabile del servizio e Contact Center

L'aggiudicatario dovrà garantire una linea telefonica fissa (Contact center) e almeno due numeri di telefonia mobile (uno per il Responsabile del servizio e uno per un referente operativo) operanti dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 20:00, nonché indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC) del quale si impegna a garantire costantemente la perfetta efficienza.

L'aggiudicatario dovrà individuare Il Responsabile del Servizio che sarà l'interlocutore unico cui l'Amministrazione, nella persona del DEC, si riferirà per ogni elemento attinente i servizi prestati.

Il Responsabile deve essere in grado di:

- gestire tutti gli aspetti del contratto inerenti lo svolgimento dei servizi;
- assicurare la corretta erogazione dei servizi richiesti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- coordinare e controllare i Centri di Servizio e le relative risorse coinvolte, interfacciandosi con il DEC al fine di monitorare e migliorare le performance;
- gestire le eventuali segnalazioni di disservizi provenienti dall'Amministrazione;
- tenere, verificare e trasmettere all'Amministrazione la reportistica richiesta per la corretta esecuzione e monitoraggio del contratto, adottando, se del caso, tutte le misure correttive necessarie;
- essere disponibile al numero di telefono mobile ed indirizzo e-mail indicati;
- essere in grado di fornire al DEC, le informazioni relative ai servizi in oggetto, riscontro all'inoltro dei reclami, chiarimenti sulle fatturazioni, riscontri per consulenze tecniche, etc.

In caso di sostituzione del Responsabile del Servizio nel corso del contratto, l'aggiudicatario deve tempestivamente darne comunicazione al DEC, inviando congiuntamente i riferimenti della persona proposta in sostituzione (nominativo, numero mobile, e-mail). Il Responsabile può essere sostituito temporaneamente, in caso di impedimento o assenza, da un proprio

delegato, di pari livello professionale, designato per iscritto e comunicato al DEC entro 24 ore dall'evento.



È fatta salva la possibilità per l'aggiudicatario di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato/referente operativo per una corretta prestazione dei servizi.

Art. n. 21 – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 94, 95 e 96 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei 60 giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui precedente comma non risultino sussistere le clausole ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 e s.m. e i.

Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, il contratto si trasferirà agli eredi o si risolverà secondo decisione dell'ATS. Se l'ATS intendesse proseguire il rapporto con gli eredi essi saranno tenuti, dietro richiesta scritta, a produrre a proprie cura e spese tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. n. 22 – Subappalto

La ditta, a pena di nullità della cessione, non potrà cedere a terzi il servizio oggetto del presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività



ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di procedura le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11 del D.Lgs 36/2023, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica all'ATS di Bergamo, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all'ATS di Bergamo eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla



aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente capitolato speciale possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'ATS di Bergamo, a condizione che:

- Il sub appaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto all'ATS di Bergamo almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo Decreto. L'ATS di Bergamo verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'ATS di Bergamo, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile ove necessario in base alla tipologia di contratto, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al



D.lgs. 81/2008. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'ATS di Bergamo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione dell'ATS di Bergamo, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023.

L'ATS di Bergamo, in qualità di stazione appaltante, corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 3 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'ATS di Bergamo, sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato.

L'ATS di Bergamo, in qualità di stazione appaltante, indica nei documenti di procedura le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

L'ATS di Bergamo, in qualità di stazione appaltante, rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore



dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere all'ATS i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite, che gli saranno rilasciate previa richiesta presentata tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.at-bg.it.

Art. n. 23 – Cessione del credito

Con delibera n. 480/2021, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, l'ATS di Bergamo ha disposto il rifiuto di tutte le cessioni di crediti nascenti da appalto, concessione o concorso di progettazione notificate all'ATS di Bergamo dai propri creditori ed effettuate a beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Art. n. 24 – Esecuzione del contratto

Luogo di esecuzione del contratto sarà la città dove ha sede l'Amministrazione contraente e l'aggiudicatario dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che l'Amministrazione gli dovrà fare per l'esecuzione del contratto.

Art. n. 25 – Efficacia del contratto

L'aggiudicazione relativa al presente servizio, secondo le vigenti disposizioni legislative (art. 17 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023), sarà subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre per l'Amministrazione lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge. Si precisa al riguardo ai sensi del comma 10 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 che la pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Art. n. 26 – Stipulazione del contratto

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato e quelle proposte in sede di offerta.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti di procedura, e, nel caso di sopra soglia, decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 18 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).

L'ATS procederà a stipulare il proprio contratto con l'aggiudicatario in modalità elettronica, secondo le indicazioni dell'ATS, una volta verificata l'assenza di impedimenti.



Fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione e copia del contratto, secondo le tariffe di legge; a carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo l'IVA il cui onere viene corrisposto dall'ATS.

L'imposta di bollo a carico del fornitore va assolta in modalità virtuale previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati entro venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate in seguito dall'ATS.

Art. n. 27 – Qualificazione del contratto

A tutti gli effetti il servizio oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblico servizio.

Art. n. 28 – Sospensione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari, che impediscono che il servizio affidato proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o il R.U.P., possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Per le disposizioni di specie in materia si rimanda all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. n. 29 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene (art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 5 marzo 2008, n. 3) dotando quindi il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio eseguita, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'Agenzia contraente da ogni e qualsiasi responsabilità.

La mancata osservanza di tali norme comporta la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'ATS di richiedere ed ottenere il risarcimento per i danni patiti.

L'Amministrazione darà indicazioni all'aggiudicataria in merito al reperimento della documentazione in materia di sicurezza.



Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato dal D. Lgs. 106/2009 è stato verificato che non sussistono rischi da interferenza derivanti dall'espletamento del servizio in argomento, trattandosi di servizio il cui espletamento avverrà al di fuori delle sedi dell'agenzia.

Pertanto, conseguentemente, non si rende necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e si stimano pari a zero i relativi oneri della sicurezza.

Tutti i datori di lavoro coinvolti, compresi eventuali subappaltatori sono chiamati a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate ed a coordinarsi al fine di evitare i possibili rischi derivanti dalle interferenze delle attività durante l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Il manuale informativo dei rischi per la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro dell'Amministrazione è disponibile sul sito internet.

Art. n. 30 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, fatte salve tutte le ragioni ed azioni dell'ATS verso la massa fallimentare, anche per i danni con privilegio, a titolo di pegno e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. n. 31 – Clausole di legalità/integrità

L'ATS ha adottato un proprio codice di comportamento (delibera n. 351/2024), accessibile sul sito internet aziendale (www.ats-bg.it), che costituisce un complesso di regole di valore etico cui debbono attenersi l'Amministrazione stessa, i suoi dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con la medesima nello svolgimento delle loro attività.



L'aggiudicatario deve prendere conoscenza del suddetto Codice adottato dall'ATS e ad adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ATS (delibera n. 397/2022).

L'aggiudicatario ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. XI/1751 del 17/06/2019, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documentazione di procedura.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ha introdotto all'art. 53 del D.lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

In sede di presentazione della documentazione di offerta verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 –ter del D.lgs. n. 165/2001.

L'aggiudicatario ha altresì sottoscritto la clausola T&T di cui al precedente art. 15.

Art. n. 32 – Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

In ossequio a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ATS Bergamo, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente



per lo svolgimento della procedura di negoziato e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal decreto citato. L'interessato ha diritto di esercitare nei confronti di ATS Bergamo i diritti allo stesso riconosciuti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è consultabile sul sito web di ATS Bergamo all'indirizzo: <https://www.ats-bg.it/privacy-aziendale>.

Per assolvere alle proprie obbligazioni contrattuali l'aggiudicatario potrà venire a conoscenza, nei limiti di quanto strettamente necessario, di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del citato Regolamento UE 2016/679, del cui trattamento è titolare l'ATS. Pertanto, l'ATS, nella sua veste di titolare del trattamento, nominerà, quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'aggiudicatario del servizio.

Il Responsabile del trattamento dovrà ottemperare agli obblighi previsti a suo carico dal Regolamento UE 2016/679, dall'atto di designazione ex art. 28 del predetto Regolamento e dalle ulteriori disposizioni vigenti e dovrà seguire le ulteriori istruzioni che il Titolare, anche alla luce dell'art. 28 del citato regolamento comunitario, riterrà doveroso definire ed impartire in ragione delle specificità del servizio offerto.

In particolare:

- il Responsabile sarà tenuto a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza e rispettino gli obblighi di protezione dei dati personali trattati per conto dell'ATS;
- i dati personali trattati per conto dell'ATS dovranno essere utilizzati dal Responsabile esclusivamente per dare esecuzione al contratto; è espressamente esclusa qualunque operazione di trattamento non strettamente giustificata dalla necessità di dare puntuale esecuzione al contratto.
- il Responsabile deve adottare ogni idonea misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- il Responsabile deve informare immediatamente il titolare di tutti gli episodi di violazione dei dati o di incidenti informatici (data breach) che possano avere un impatto significativo sui dati personali trattati per conto dell'ATS;
- il Responsabile deve designare, ove ne ricorrano i presupposti, gli amministratori di sistema ed osservare tutte le prescrizioni previste in materia dai provvedimenti del



Garante per la protezione dei dati personali; il Responsabile deve comunicare ad ATS, su semplice richiesta, l'elenco aggiornato dei propri amministratori di sistema;

- il Responsabile, ai sensi degli artt. 29 del reg. UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, deve individuare specificatamente i propri incaricati, preposti alle operazioni di trattamento. Contestualmente alla designazione espressa degli incaricati, il responsabile deve fornire agli stessi istruzioni scritte e dettagliate circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge, prevedendo il vincolo del segreto sui dati personali di cui vengano a conoscenza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro;
- il Responsabile deve tener a disposizione tutta la documentazione e le informazioni comprovanti il rispetto degli adempimenti formali in materia di trattamento dati personali richiesti dalla normativa e dal presente articolo;
- il Responsabile deve assistere il titolare nel dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti che la normativa vigente attribuisce all'interessato;
- il Responsabile si impegna a non trasferire i dati personali in Stati che non siano membri dell'Unione Europea senza espressa autorizzazione scritta dell'ATS, la quale potrà essere rilasciata solo quando sussistano garanzie di un livello di protezione dei dati adeguato;
- all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di trattamento da parte del responsabile, quest'ultimo restituisce senza ritardo al titolare i dati personali oggetto delle operazioni di trattamento, su qualunque supporto detenuti (analogico o digitale, in originale o in copia), cancella le copie esistenti e rilascia contestualmente un'attestazione scritta da cui risulta che presso la propria struttura non esiste alcuna ulteriore copia dei dati;
- il Responsabile, su richiesta del titolare, deve coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria, anche mettendo tempestivamente a disposizione la documentazione di propria competenza comprovante l'adempimento degli obblighi previsti per il corretto trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile del trattamento (sub responsabile) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, l'eventuale aggiunta o sostituzione di altri responsabili del trattamento dovranno essere formalmente e preventivamente comunicate al Titolare che potrà opporsi a tali modifiche (art. 28 comma 2 Reg. UE 2016/679).

Al "sub-responsabile", ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato art. 28, sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione



dei dati contenuti nel contratto/atto di designazione prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento comunitario.

Art. n. 33 – Controversie - Foro competente

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, individuando, a tal fine, il foro del capoluogo dove ha sede l'Amministrazione, escludendo la competenza di altri fori.

In caso di controversie, nelle more d'eventuale giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento, ove costituita, della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'ATS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 34 – Norme finali di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa generale e speciale, anche comunitaria, che regola la materia, alle norme del Codice civile, agli usi ed alle consuetudini.

Il presente capitolato d'appalto si compone di **34 articoli**.

Il RUP

Dott. Gian Piero Barracchia

Il Direttore f.f.

S.C. Gestione Tecnico Economale

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data _____

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli n. 1341 e 1342 e le altre disposizioni del codice civile, vengono espressamente approvate e accettate le clausole previste dal presente documento.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data _____

Allegato n. 1 – Elenco automezzi

Allegato n. 2 – EDGUE Request;

Allegato n. 3 – Clausola T&T;

Allegato n. 4 – Modulo di offerta

Allegato n. 5 - Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici Regionali

Allegato n. 6 – Autodichiarazione impegni art. 102, c. 1 a) b) e c)

Allegato n. 7 - Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel.

Il Responsabile del progetto: Dott. Gianpiero Barracchia

Il funzionario istruttore: Dott.ssa Sara Campana